

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE

84083 Via Europa n. 56
☎ 081 5163270 - ☎ 081952366

Ordinanza n. 109 del 20 luglio 2015

OGGETTO: DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI MUSICALI EFFETTUATI PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO.

IL SINDACO

VISTA la domanda crescente da parte di titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di effettuare piccoli trattenimenti musicali e canori, in particolare karaoke, quali attività accessorie a quella principale di somministrazione svolta nei medesimi locali;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, pur riconoscendo l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consapevole che le stesse possono costituire causa di disturbo alla quiete pubblica, particolarmente nelle ore serali e notturne;

RAVVISATA la necessità di adottare una nuova disciplina dei trattenimenti musicali e delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento atta a garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di svago e sano divertimento e la tutela della quiete e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO della concertazione avvenuta con gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'incontro promosso dall'Amministrazione Comunale in data 28/04/2011.

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive modifiche integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il R.D. 18 Giugno 1931 n.773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- **Karaoke**, installato in sale attrezzate e con la presenza di un animatore: **Licenza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. e di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.**, previo parere della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- **Apparecchi radio-televisivi: licenza ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.**, solo quando si tratta di pay.tv con aumento delle consumazioni **e di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.**, in caso di pagamento di un biglietto di ingresso e di utilizzo di una sala appositamente attrezzata. Nei restanti casi non è richiesta alcuna autorizzazione.

Tali richieste, redatte su carta semplice o appositi modelli prestampati, devono pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni antecedenti la data fissata per la loro effettuazione, a pena di irricevibilità. A tal fine farà fede la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I trattenimenti, sia all'interno che all'esterno del locale, anche se a carattere occasionale, potranno essere autorizzati solo a condizione che il titolare abbia presentato la documentazione di previsione dell'impatto acustico, con specifico riferimento a tale attività musicale, **e la stessa sia Stata Approvata dall'ARPAC;**

In considerazione della esigenza di tutela della quiete pubblica in particolari zone del Comune, quali i centri storici e quelli ad alta densità, i trattenimenti si svolgeranno esclusivamente all'interno dei locali debitamente insonorizzati, previa presentazione di idonea documentazione come al comma precedente. In tali aree il responsabile del rilascio della specifica autorizzazione di polizia amministrativa prescriverà, altresì, di norma e con le facoltà previste dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di P.S., il rispetto di limiti di orari e di frequenza.

Sono fatti salvi i requisiti di sicurezza richiesti in relazione alle caratteristiche dei trattenimenti e delle relative attrezzature.

Ai fini del contenimento dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ed a tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità dell'area urbana si richiede altresì che:

- a) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande debba svolgersi obbligatoriamente in presenza di apparecchi limitatori per contenere il livello sonoro dell'impianto di amplificazione ai sensi del D.P.C.M. n° 215/1999;
- b) i titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare obbligatoriamente presso l'ufficio competente documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico (analisi fonometrica in ambienti pubblici di cui al D.P.C.M. n. 2215/1999, n.15);
- c) debba provvedersi al pagamento del diritto d'autore in base alla L. 22 Aprile 1941 n.633 e successive modifiche e delle imposte erariali in base alla L. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modifiche (SIAE);
- d) il volume della musica debba essere contenuto in maniera tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, da non costituire richiamo per il pubblico e da non essere percepito all'esterno dell'esercizio;
- e) l'attività di piccoli trattenimenti musicali all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande debba svolgersi in assenza di impianti di amplificazione sugli strumenti;
- f) gli impianti elettrici debbano essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge (L.46/1990);
- g) in nessun caso l'attività possa superare i limiti massimi e minimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come fissato dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico. In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione, da qualsiasi fonte provengano:
 - dalle ore 20 alle ore 23: 110 dB
 - dalle ore 23 alle ore 24 65 dB
 Devono, altresì, essere rispettati i seguenti limiti di immissione:
 - dalle ore 20 alle ore 23: 80 dB

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata, ai sensi dell'art. 17bis 2° comma del R.D. 773/1931 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516'00 a euro 3098,00;

7. ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza annulla le precedenti ordinanze n. 81/2011 e n. 105/2012, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua Pubblicazione.

E' altresì disposta la divulgazione tramite il sito internet ufficiale del Comune di Castel San Giorgio.

Copia della presente ordinanza sarà consegnata a tutti gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i ristoranti, e di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, i quali dovranno adeguarsi alle disposizioni in essa contenute e sarà trasmessa:

- all'Albo Pretorio del Comune per l'affissione;
- all'Ufficio CED per la pubblicazione sul sito Internet;
- alla Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio;
- all'Associazione Commercianti di Castel San Giorgio,
- alla Confesercenti di Castel San Giorgio.


Si dispone inoltre di affiggere la presente ordinanza nei luoghi pubblici.

Gli organi di Polizia preposti sono tenuti alla vigilanza, in merito al rispetto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del Comune, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Castel San Giorgio, li 20 luglio 2015

Il Comandante della Polizia Municipale
Cap. Vincenzo Santanizio



Il Sindaco
Dott. Pasquale Sammartino

